



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

EMANATO IL DECRETO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dopo il 29 aprile 1993

La scelta del lavoratore riguarda l'intero TFR maturando e può essere fatta in modo esplicito (forma scritta) o tacito (silenzio-assenso)

Modalità esplicite (dichiarazione scritta):

Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione se avvenuta successivamente, il lavoratore dipendente può scegliere di:

- destinare il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro. **In tal caso, nelle aziende con più di 50 dipendenti, l'intero TFR maturando è trasferito dal datore di lavoro al fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS.**

In entrambi i casi, la scelta deve essere espressa dal lavoratore attraverso una **dichiarazione scritta** indirizzata al proprio datore di lavoro.

Modalità tacite (silenzio – assenso)

Se **entro il 30 giugno 2007** per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro sei mesi dall'assunzione, se avvenuta successivamente, il lavoratore non esprime alcuna indicazione sulla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi (fondi negoziali gestiti da CGIL, CISL, UIL e ASSOCIAZIONI DATORIALI), anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale. In presenza di più forme pensionistiche collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR:

1. alla forma individuata con accordo aziendale
2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda

La destinazione del TFR maturando ad una forma pensionistica complementare, sia con modalità esplicite che tacite riguarda esclusivamente il TFR maturando. Il TFR maturato fino alla data in cui si esercita l'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro.

La scelta di destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, è irrevocabile. Si può cambiare fondo ma non riportare il T.F.R. in azienda.

Dopo due anni di iscrizione ad un fondo il lavoratore può scegliere di trasferire la sua posizione ad



Sindacato Padano - SIN. PA.

Segreteria Generale

un altro fondo.

Lavoratori iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993

Anche questi lavoratori devono effettuare la scelta negli stessi termini e con le stesse modalità ma è prevista la possibilità di destinare alle forme di previdenza complementare anche solo una parte del TFR maturando.

- **se già iscritti** ad una forma pensionistica complementare possono scegliere, con dichiarazione scritta, di contribuire al fondo con tutto il TFR maturando o con la stessa quota versata in precedenza. **In tal caso nelle aziende sopra i 50 dipendenti, il residuo TFR è trasferito dal datore di lavoro al fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall'INPS**
- **se non iscritti** ad una forma pensionistica complementare possono scegliere, con dichiarazione scritta, di trasferire il TFR maturando nella percentuale prevista dagli accordi collettivi o, in assenza di accordi in merito, in misura non inferiore al 50%.

In entrambi i casi è possibile incrementare la quota di TFR maturando da versare alla forma pensionistica complementare.

Se tali lavoratori non esprimono alcuna scelta, si verifica il silenzio – assenso e il datore di lavoro trasferisce integralmente il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata come spiegato sopra (vedi “modalità tacite”).

Il contributo del datore di lavoro, attualmente è previsto solo per i fondi di categoria, in alternativa **accordi anche solo aziendali** possono stabilire che il contributo del datore di lavoro vada versato indipendentemente dal fondo scelto;

Qualunque scelta venga fatta ha effetto dal 1° gennaio 2007, ma il trasferimento del T.F.R. maturato da tale data al 30 giugno 2007, avverrà il 1° luglio.

La posizione del Sin.Pa. è di limitarsi a fare informazione in quanto non condividiamo le modifiche fatte dalla finanziaria alla riforma. Noi preferiamo la vera libertà di scelta prevista nella riforma Maroni e soprattutto la costituzione di fondi regionali, e per tale soluzione continueremo a lavorare da subito. Nelle aziende dove la nostra presenza è forte, chiederemo un tavolo di trattativa, affinché il contributo a carico del datore di lavoro sia versato indipendentemente dalla destinazione del TFR scelta dal lavoratore.

prodotto in proprio – gennaio 2007